

	COMUNE DI RODANO	
	Città Metropolitana di Milano	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Rep. n.	
	contratto d'appalto avente ad oggetto il servizio di integrazione educativa	
	domiciliare scolastica e territoriale in favore di minori e famiglie	
	CIG	
	L'anno ,, (in lettere) il giorno ,, (in lettere) del mese di in	
	Rodano nella sede comunale, in Via, avanti a me Dott.	
, Segretario Generale del Comune di Rodano, firma digitale	
	intestata a, rilasciata da n. valida	
	sino al.....e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i	
	contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del	
	D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo	
	Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle	
	condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il	
	mio consenso, sono presenti:	
	1. Comune di Rodano , C.F., con sede in, Via	
	n., rappresentato, ai fini del presente atto, dal,	
	nato a	
 il, firma digitale intestata a	
,rilasciata da, n.valida sino	
	al.....e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo	
	Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di	

 nella sua qualità di Responsabile del Settore	
, ai sensi del decreto sindacale di nomina n., che nel	
	contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";	
	e	
	2., C.F. con sede legale in,	
	Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig nato a	
 il in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da	
 n. valida sino al.....e non revocata,	
	come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per	
	brevità "Appaltatore".	
	(in caso di procuratore)	
	2., C.F., con sede legale in,	
	Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig., nato a	
 il, firma digitale intestata arilasciata	
	da n. valida sino al..... e non	
	revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta	
	società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa	
	Sig. a mezzo di atto pubblico / scrittura privata	
	autenticata del Notaio Dott. repertorio n.	
	del registrato all'Ufficio di in data	

 al n. serie che in originale/in	
	copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, che è allegata	
	al presente atto sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale.	
	La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche	
	"Appaltatore".	
	(in caso di raggruppamento temporaneo)	
	2., C.F., con sede legale in,	
	Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
, in persona del Sig, nato a	
 il, in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da	
 n. valida sino al e non revocata,	
	come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo	
	– gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla	
	mandante _____, C.F., con	
	sede legale in, Via n.,	
	iscrizione alla Camera di Commercio di, in persona	
	del Sig, nato a il in qualità di	
 e legale rappresentante, firma digitale intestata a	
	rilasciata da n. valida sino al..... e	
	non revocata, e dalla mandante	

	_____, C.F., con sede legale in, Via	

 n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig., nato a	
 il, in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da	
 n. valida sino al.....e non revocata,	
	giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto	
	pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in _____	
	Dott. _____ repertorio n. _____	
	del _____ registrato/a all'Ufficio di _____	
	in data _____ al n _____ serie	
	_____ che in originale/copia certificata	
	conforme all'originale in data _____ dallo stesso	
	notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera	
	_____ per formarne parte integrante e	
	sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità	
	anche "Appaltatore".	
	Detti componenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le	
	obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario	
	rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di	
	identità n. rilasciata dal Comune di e valida fino	
	al e che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del	
	quale	
	PREMETTONO CHE	

	determinazione registro generale n. del ha	
	approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore	
	di	
	e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata	
	comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in	
	atti;	
	f) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con	
	esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il	
	Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta	
	efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara	
	dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per	
 il cui esito non è pervenuto	
	alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup,	
	quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza	
	delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al	
	recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;	
	g) E' trascorso il termine minimo, di 35 (trentacinque) giorni, previsto dall'articolo	
	32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;	
	h) in ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve	
	provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del	
	Comune;	
	i) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad	
	adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini	

	che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di	
	sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; è	
	pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione	
	risolutiva, come previsto dall'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6	
	settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la	
	sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo	
	67, Il Comune recederà dal contratto .	
	l) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il	
	Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del	
	succitato articolo;	
	m) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente	
	ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;	
	n) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed	
	eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle	
	prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli	
	elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la	
	formulazione dell'offerta;	
	o) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del	
	presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne	
	forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;	
	p) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di	
	cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel	
	8	

	presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto	
	con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le	
	clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.	
	<i>Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :	
	1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono,	
	altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, l'Offerta	
	tecnica.....;	
	2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto	
	nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che	
	costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con	
	l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:	
	a) dall'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;	
	b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione	
	registro generale n. del	
	c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al	
	D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.	
	n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dalle norme applicabili ai contratti della	
	pubblica amministrazione;	
	d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;	
	e) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal Piano per la	

	migliorie/soluzioni/strumenti devono essere immediatamente rimossi dall'appaltatore.	
	L'appaltatore prende atto e accetta che il Comune non garantisce l'utilizzazione di	
	tutto il monte ore quantificato nel capitolato cui si rinvia, essendo questo frutto di una	
	stima elaborata al meglio delle conoscenze del Comune, il quale richiederà	
	l'attivazione dei servizi e delle attività , ove necessario, fino alla concorrenza del	
	corrispettivo massimo complessivo di cui oltre . I servizi e le attività dovranno essere	
	eseguiti nei luoghi previsti dal capitolato cui si rinvia. La designazione del Direttore	
	dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50/2016 e il nominativo del	
	Responsabile dell'appalto previsto dal capitolato avverranno con atti separati prodotti	
	e acquisiti direttamente dal Settore Servizi alla persona del Comune secondo quanto	
	oltre indicato.	
	4) La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorrere dalla data di attivazione	
	dello stesso, che sarà effettuato tramite apposito verbale.	
	5) Il corrispettivo massimo complessivo , omnicomprensivo, calcolato sulle	
	dimensioni ora/figura professionale indicate nel capitolato cui si rinvia è pari a	

	_____. Gli oneri di sicurezza per	
	rischi interferenziali sono pari a zero. I prezzi unitari sono rappresentati dalle tariffe	
	orarie delle figure professionali, di seguito riportate, che, moltiplicate per il	
	dimensionamento massimo orario previsto dal capitolato, determinano il	
	corrispettivo massimo da erogare, a consumo, :	
	a) Relativamente alla figura professionale dell'educatore e del coordinatore, la	
	tariffa oraria è pari a _____oltre iva	
	13	

	Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce all'esecuzione delle	
	prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e	
	delle prescrizioni contrattuali.	
	Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente	
	contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate	
	o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel	
	corrispettivo contrattuale e nelle tariffe orarie sopra indicate. Il corrispettivo e le tariffe	
	orarie includono tutte le altre imposte, ad eccezione dell'iva, le tasse e gli oneri,	
	presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento	
	di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a	
	carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e	
	registrazione. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore	
	in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso	
	ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi	
	carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea.	
	Tutti gli importi indicati si intendono Iva esclusa. Ai fini del versamento dell'IVA per	
	cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni,	
	si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split	
	payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come	
	modificato dal D. L. 24	
	aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative	
	disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal	
	DM 27 giugno 2017. L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono	
	effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta	
	sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al	

presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore medesimo. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'emissione delle fatture per tutte le attività avverrà al termine di ogni mese di riferimento sulla base delle rendicontazioni /quantità effettivamente erogate, contenute nel verbale di consuntivazione delle attività ed approvate , a decorrere dalla relativa data di accettazione del servizio, al termine positivo della verifica di conformità così come indicato nel capitolato. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal

	Si procederà alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi	
	dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del	
	contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in	
	seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa	
	acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
	In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente	
	all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di	
	qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal	
	Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo	
	accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare	
	esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità	
	contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle	
	certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun	
	interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni	
	dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul	
	conto corrente n. _____ intestato	
	all'Appaltatore presso _____ codice	
	IBAN:_____.	L'Appaltatore
	dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e	
	ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui	
	predetto/i conto/i sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale,	
	ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del	
	contratto. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010,	
	17	

si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.

Nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI
riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad

ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati

Nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare
la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla

mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra

Nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare seguente
dicitura: In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a

riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

Nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura: La fattura dovrà riportare i dati

sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.

I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 esmi

	eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI	Nel caso in cui risulti aggiudicatario del
	Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata	
	la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno	
	provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate,	
	corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del	
	Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da	
	parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi	
	alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di	
	spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune direttamente a	
	favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del	
	RTI medesimo. In ogni caso la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata	
	a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate	
	dalle singole imprese membri del RTI e in maniera unitaria le fatture di tutte le imprese	
	raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da	
	ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.	
	L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente	
	noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito	
	indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le	
	variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare	
	eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già	
	effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del	
	D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del	
	19	

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del

Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata

la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno

provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate,

corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da

parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi

alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di

spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune direttamente a

favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del

RTI medesimo. In ogni caso la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata

a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate

dalle singole imprese membri del RTI e in maniera unitaria le fatture di tutte le imprese

raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da

ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente

noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito

indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già

effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del

	Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni	
	pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa,	
	procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento	
	derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare	
	complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A.	
	comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune	
	applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun	
	interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto	
	sopra stabilito.	
	Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di	
	monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata	
	dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le	
	informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata	
	dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del	
	Comune che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la	
	diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione	
	creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non	
	potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva	
	approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte	
	dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente	
	contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.	
	6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche	

	contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad	
	eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le	
	esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o	
	interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi	
	pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni	
	contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal	
	Comune e/o da terzi. Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto dal	
	Capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione	
	dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni	
	contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con	
	istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro	
	assegnate e rispondenti alle caratteristiche descritte nel capitolato ovvero a quelle	
	migliorative eventualmente offerte e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le	
	risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici	
	del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di	
	sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati	
	anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Allo scadere	
	del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le	
	postazioni di lavoro messi a disposizione del Comune. Inoltre tutto il materiale	
	documentario andrà riconsegnato al Comune, mantenendo intatta l'organizzazione	
	fisica costituita. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti	
	disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)	
	nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal	
	21	

	solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel	
	diverso termine indicato dal Comune. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire	
	l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui	
	l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria	
	preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e	
	valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al	
	Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di	
	euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore,	
	intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto,	
	tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente	
	contratto e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle stesse, o,	
	comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni	
	previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di	
	missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali,	
	nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse	
	e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a	
	perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le	
	modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'offerta	
	tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla	
	documentazione progettuale, compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara	
	e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs.	
	n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in	
	23	

	procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono	
	svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il	
	titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di	
	avvalimento.	
	Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento	
	economico, di tutto quanto realizzato dall'appaltatore in esecuzione del presente contratto	
	(a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati, e più in	
	generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e	
	documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'appaltatore o dai suoi	
	dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Comune	
	potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere,	
	uplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I	
	menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato	
	ed irrevocabile. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la	
	documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di	
	titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale	
	trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici.	
	La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è	
	di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutta la	
	documentazione creata o predisposta dall'appaltatore nell'esecuzione del presente	
	contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la	
	preventiva approvazione espressa da parte del Comune. Restano esclusi dalla	
	titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore	
	25	

	e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato , così come	
	ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne	
	fare opere derivate. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto	
	stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il	
	Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'apposito	
	articolo del presente atto relativo alla risoluzione del presente contratto e dell'art.	
	1456 del codice civile	
	L'appaltatore garantisce che gli eventuali programmi utilizzati per l'esecuzione	
	dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune	
	cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'appaltatore anche per il	
	fatto del terzo, intendendo il Comune restare estraneo ai rapporti tra l'appaltatore e le	
	ditte fornitrici. L'appaltatore prende atti che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia	
	di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui al presente atto , dovrà	
	provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione	
	delle soluzioni stesse.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o	
	nel Capitolato a:	
	a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a	
	quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente	
	impartite dal Comune;	
	b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle	
	prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e	
	tutela ambientale;	

	c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'offerta tecnica;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;	
	f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;	
	g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;	
	h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;	
	i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;	
	j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività	

	successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico	
	dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale. L'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o	
	compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n.	
	50/2016, con riferimento a tutti i sub- contratti stipulati dall'appaltatore per	
	l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore stesso di comunicare, al	
	Comune il nome del sub-appaltatore, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività	
	affidate. L'appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula	
	del presente contratto e per l'assunzione delle attività oggetto dello stesso fino alla	
	completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha l'obbligo di tenere	
	costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la	
	documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del	
	presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre,	
	l'appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o	
	integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del	
	D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi	
	decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'appaltatore ha l'obbligo di	
	comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per	
	tutta la durata del presente. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o	
	avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione	
	delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di	
	iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo	
	a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad	
	29	

	comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Comune riscontri che il documento unico	
	di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno	
	o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed	
	il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), il Comune provvederà a	
	trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per	
	le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente	
	agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni	
	dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei	
	soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il	
	Comune inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a	
	provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del	
	termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e	
	motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il	
	Comune pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni	
	arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, oppure,	
	ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi	
	dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte	
	direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata	
	formalmente contestata dall'appaltatore, il Comune stesso provvederà all'inoltro delle	
	richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari	
	accertamenti	
	9) L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al	

	<p>riarsarcimento dei danni sbiti dal Comune, di mantenere riservati per tutta la durata</p> <p>del contratti e per i conque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto</p> <p>contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in</p> <p>adempimento del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le</p> <p>apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a</p> <p>conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne</p> <p>oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente</p> <p>necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli</p> <p>obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei</p> <p>rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni</p> <p>successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui</p> <p>sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in</p> <p>esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che</p> <p>siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta</p> <p>osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri</p> <p>eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli</p> <p>obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di</p> <p>riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente</p> <p>contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che</p> <p>dovessero derivare al Comune. L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del</p> <p>contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione</p> <p>dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel</p> <p>successivo articolo, l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla</p>	
	33	

	normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché	
	alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia	
	10) L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente	
	contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,	
	nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il	
	trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del	
	contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta	
	normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve	
	intendersi in quest'ambito integralmente trascritto	
	Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza	
	a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici .	
	Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore	
	acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si	
	impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del	
	consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono	
	forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte	
	nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'appaltatore acconsente, altresì, alla	
	pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti	
	previsti dal D.lgs. N. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di	
	aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la	
	trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.	
	34	

	190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'appaltatore prende atto ed acconsente	
	alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di	
	pubblicare, tramite il sito internet sezione "Società Trasparente. Con la sottoscrizione del	
	contratto l'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e	
	si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e	
	trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE	
	2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali,	
	pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.	
	In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le	
	finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore si impegna ad adottare le misure di	
	sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di	
	sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si	
	impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a	
	farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al	
	trattamento dei Dati personali. L'appaltatore prende atto che il Comune potrà operare	
	verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa,	
	volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati	
	personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, essendo l'appaltatore chiamato	
	ad eseguire attività di trattamento di dati personali, con la sottoscrizione del contratto, il	
	medesimo viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi	
	dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento	
	dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto	
	35	

	dedotto nel presente contratto. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed	
	efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di	
	efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in	
	qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il	
	presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della	
	cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior	
	danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni	
	non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.	
	Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo	
	1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex	
	pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da	
	parte dell'appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare	
	quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.	
	12) L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende	
	affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni	
	ovvero IN ALTERNATIVA	
	l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in	
	subappalto, in misura non	
	superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni. In	
	quest'ultima seconda ipotesi si applicano le modalità e gli obblighi connessi	
	all'affidamento in subappalto indicati sotto.	
	Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune provvederà ad effettuare il relativo	
	pagamento all'appaltatore , ad eccezione delle ipotesi indicate nell'articolo 105	
	38	

	comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall'appaltatore,	
	quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune entro venti giorni dal relativo pagamento	
	copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora	
	l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni	
	dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore	
	dell'appaltatore. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al	
	Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le	
	suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del	
	presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere le	
	attività oggetto del presente atto nonché dalla normative vigente in materia di	
	svolgimento delle attività agli stessi affidate.	
	L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio	
	dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il	
	contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa	
	direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito	
	operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore	
	allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali	
	forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il	
	titolare del subappalto o del cottimo. EVENTUALE VERIFICARE IL CASO Analoga	
	dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di	
	raggruppamento temporaneo, società o consorzio.	
	Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:	
	- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti	
	39	

	di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata	
	- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo	
	dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,	
	il Comune non autorizzerà il subappalto.	
	In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a	
	richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando	
	all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà	
	autorizzato.	
	Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la	
	definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa	
	qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia	
	incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-	
	contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune , prima	
	dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:	
	- il nome del sub-contraente;	
	- l'importo del sub-contratto;	
	- l'oggetto delle attività affidate.	
	L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali	
	informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri	
	40	

	dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del	
	Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi	
	retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D.lgs.	
	n. 50/2016	
	L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia	
	pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto	
	qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune	
	inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la	
	risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non	
	avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di	
	esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del	
	Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari	
	risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel	
	rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.	
	L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore	
	subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui	
	sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali	
	apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.	
	80 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs.	

	n. 50/2016	
	13) L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi	
	momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione	
	per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare	
	tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune;	
	14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate	
	quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e	
	fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori	
	prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato, nel presente atto e	
	nell'offerta tecnica potrà essere applicata una penale variabile tra lo 0,05	
	(zerovirgolazerocinquepermille) per mille e il 5% (cinque per cento) dell'ammontare	
	netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della	
	gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al dieci per	
	cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per	
	ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali	
	che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati	
	all'appaltatore per iscritto . L'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto,	
	le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel	
	termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione	
	stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine	
	indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a	
	42	

	giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate	
	all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di	
	applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in	
	sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare	
	la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata	
	richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si	
	riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca	
	che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del	
	Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il	
	Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove	
	costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle	
	penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i	
	corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'appaltatore penali sino a	
	concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo / valore	
	massimo complessivo del contratto; l'appaltatore prende atto, in ogni caso, che	
	l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali	
	non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite	
	43	

	del 10% (...) dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto	
	nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.	
	Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di	
	avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni	
	contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'appaltatore	
	tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà	
	contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali,	
	ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e	
	accumulati, danno luogo a penali . In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza,	
	il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille)	
	dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo	
	(inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla	
	richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con	
	elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi	
	dall'emissione della nota di rilievo.	
	16) L'appaltatore ha prestato garanzia definitiva mediante	
 che copre le obbligazioni assunte con il presente	
	contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore	
	rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior	
	danno verso l'appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia	
	definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa	
	sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto	
	44	

	disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal	
	appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene	
	eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. In particolare, la	
	Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle	
	penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli del presente contratto	
	relativi alle "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti	
	dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità	
	civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; "Penali", "Condizioni	
	particolari di risoluzione del presente contratto", salvo in ogni caso il risarcimento del	
	maggior danno. Il Comune ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i	
	danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti	
	dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la	
	somma incamerata. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a	
	semplice richiesta scritta. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la	
	garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e,	
	comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del	
	presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Comune può	
	richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in	
	tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di	
	45	

	inottemperanza, il Comune conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai	
	corrispettivi dovuti all'appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a	
	misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per	
	cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del	
	D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del Comune verso l'appaltatore e	
	subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'appaltatore all'Istituto garante,	
	di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità annuale dal	
	Comune in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'appaltatore dovrà inviare	
	per conoscenza al Comune la comunicazione che invia al Garante ai fini dello	
	svincolo. Quest'ultimo comunicherà al Comune il valore dello svincolo. L'ammontare	
	residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato	
	di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto. Resta fermo	
	tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	17) In caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi	
	assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore	
	comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dal Comune, il	
	medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere	
	definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare	
	una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il	
	risarcimento del danno.	
	Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare	
	complessivo delle penali superi il 10% (.....) del valore dello stesso, ovvero nel caso	
	46	

	reatidicui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;	
	Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.	
	1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la propria	
	compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura	
	cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318	
	cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353	
	bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva	
	comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione	
	del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014	
	convertito in legge 114 del 2014.	
	Il Comune, quando accerta un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle obbligazioni	
	assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la	
	contestazione degli addebiti all'appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non	
	inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà presentare le proprie	
	controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il	
	termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la	
	risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita	
	ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno	
	dell'appaltatore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno	
	Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle	
	previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere	
	50	

	18) Il Comune ha diritto nei casi di a) giusta causa b) reiterati inadempimenti	
	dell'appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto	
	o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso . In tal caso, l'appaltatore ha	
	diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i	
	corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi	
	pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle	
	spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c Si conviene che la	
	giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo :	
	a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che	
	proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui	
	venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il	
	quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari	
	dell'appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i;	
	b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il	
	contratto;	
	In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che	
	abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dei servizi, lo stesso	
	Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con	
	un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'appaltatore via pec .	
	Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.	
	52	

	159/2011, il Comune ha diritto, altresì, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione,	
	di recedere dal contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni	
	da comunicarsi all'appaltatore a mezzo pec previo il pagamento da parte del Comune delle	
	prestazioni in suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in	
	magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni di servizio non eseguite. Il	
	decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei	
	quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle	
	prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del	
	corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore. Nelle	
	fattispecie di cui sopra l'appaltatore rinuncia, ora per allora, espressamente, ora per allora, a	
	qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o	
	indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.	
	Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,	
	assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Il Comune effettuerà	
	la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.	
	In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal	
	decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n.	
	135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi	
	tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a	
	quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a.	
	ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488	
	successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di	
	questi ultimi ed l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso	
	53	

	l'operatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle	
	prestazioni non ancora eseguite.	
	19) È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente	
	contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende	
	soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett.	
	d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte	
	dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo	
	restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di	
	diritto, il contratto . Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni	
	di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.	
	E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti del	
	Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per	
	il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al	
	appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali	
	con quanto dovuto all'appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono	
	essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono	
	essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.	
	52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi	
	finanziari nel presente atto . Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di	
	beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si	
	54	

	applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split	
	payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014,	
	come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21	
	giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM	
	23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017	
	20) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta	
	disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando	
	le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in	
	ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis	
	della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria,	
	del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di	
	risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8,	
	secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge.	
	L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il	
	mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o	
	postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto	
	55	

	Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero	
	recedere dal contratto.	
	VERIFICARE IL CASO In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le	
	disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del d.LGS. N. 50/2016.	
	Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta	
	e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di	
	liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del	
	D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter,	
	del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione	
	giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i	
	soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
	completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle	
	medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta	
	24) L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n.	
	190/2012 e di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune	
	nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,	
	predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet del medesimo, e di uniformarsi ai	
	principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'appaltatore e	
	il Comune. L'appaltatore , per effetto della sottoscrizione del presente contratto,	
	promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad	
	operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad	
	uniformarsi alle previsioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di	
	58	

	Rodano e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le	
	parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo. In caso di inadempimento da parte	
	dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il	
	diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente	
	contratto.	
	24) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio	
indirizzo	posta
	elettronica.....telefax.....	
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del	
	Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di pec	
	all'indirizzo sopra indicato dati dichiarati dall'appaltatore e, fermo quanto comunicato	
	tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.	
	25) Il Comune di impegna a comunicare all'appaltatore il nominativo del responsabile	
	del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli	
	altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni	
	eventuale variazione al riguardo. L'appaltatore dichiara che il signor	
è il responsabile dell'appalto o in alternativa l'appaltatore si	
	impegna a comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente	
	atto il nominativo del, responsabile dell'appalto che avrà il compito, tra gli altri previsti	
	nel presente atto e nel capitolato, del coordinamento dell'esecuzione delle	
	prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza	
	(diversamente specificare) della disciplina, dell'esattezza e correttezza	
	nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al	
	59	

